

## **TITOLO I – PRINCIPI**

**Art.1- Oggetto del Regolamento**

**Art.2- Principi e finalità**

**Art.3- Competenze del Comune**

## **TITOLO II – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art.4- Ambito di applicazione**

**Art.5- Definizioni**

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.6- Obblighi dei detentori di animali**

**Art.7- Divieti e prescrizioni**

**Art.8- Abbandono di animali e sopravvenuta impossibilità alla corretta detenzione**

**Art.9- Detenzione di animali nelle abitazioni**

**Art.10- Associazioni animaliste e zoofile**

**Art.11- Avvelenamento di animali**

**Art.12- Cattura animali e rinvenimento**

**Art.13- Sterilizzazioni**

**Art.14- Inumazione di animali**

## **TITOLO IV - CANI**

**Art.15- Anagrafe del cane**

**Art.16- Identificazione dei cani vaganti**

**Art.17- Guinzaglio, museruola e catena**

**Art.18- Raccolta deiezioni**

**Art.19- Aree destinate ai cani**

**Art.20- Cane di quartiere**

**Art.21- Cattura di cane pericoloso – eutanasia**

**Art.22- Percorso formativo per proprietari di cani**

**Art.23- Affidato – Adozione**

**Art.24- Controlli e inadempienze**

**Art.25- Canili privati e autorizzazione sanitaria**

## **TITOLO V – GATTI**

**Art.26- Tutela dei gatti liberi**

**Art.27- Colonie feline**

**Art.28- Cura delle colonie feline da parte di gattari/e**

**Art.29- Alimentazione dei gatti**

**Art.30- Gatti di proprietà**

## **TITIOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art.31- Sanzioni**

**Art.32- Vigilanza**

**Art.33- Incompatibilità e abrogazione di norme**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

COMUNE di ZEDDIANI

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 21.03.2025**

## **Titolo I – PRINCIPI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere e favorire il benessere e la tutela degli animali d'affezione, in particolare dei cani e dei gatti e disciplinare la loro detenzione e conduzione.

### **Art. 2 – Principi e finalità**

1. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali presenti sul suo territorio.

2. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla legge regionale 18.05.1994 n.21 e s.m.i. per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, promuove e disciplina la tutela dei cani e dei gatti, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

3. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.

4. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali randagi e quelli che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

5. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno dei nuclei familiari e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

### **Art. 3 - Competenze del Comune.**

1. Al Comune, in quanto responsabile giuridico della protezione degli animali (D.P.R. 31 marzo 1979 n. 150), spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

## **Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 4 –Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano gli animali d'affezione, in particolare i cani e i gatti che si trovano nel territorio del Comune di Zeddiani.

#### **Art. 5 - Definizioni**

1. **Cane "randagio"** è il cane vagante, fuori dal controllo da parte dell'uomo, privo di proprietario;
2. **Cane "vagante"** è il cane socializzato, generalmente di proprietà, ma lasciato libero di allontanarsi dalla propria dimora e di girovagare senza alcun controllo o cane che fatalmente si allontana dal domicilio;
3. **"Cane di quartiere"** è un cane non propriamente randagio che pur vivendo in libertà è riconosciuto dalle amministrazioni locali e accudito dalla cittadinanza;
4. Il **"Proprietario"** è colui che esercita il diritto di proprietà sull'animale ed è responsabile, civilmente e penalmente, delle azioni commesse o subite dall'animale stesso.
5. Il **"Detentore"** è colui che in un determinato momento ha la disponibilità materiale e il controllo dell'animale e che lo detiene per conto del proprietario (di solito, dietro sua autorizzazione o richiesta) e ne assume la responsabilità;
6. Per **"Gatto libero"** s'intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti e non è riferibile ad un proprietario;
7. Per **"Colonia felina"** si intende un gruppo di gatti, non di proprietà, definiti sinantropi in quanto, seppure non domestici, condividono l'ambiente occupato dall'uomo dove trovano fonti di cibo e riparo fornito dall'uomo stesso, vivendo in libertà, ma in modo stanziale in un luogo pubblico, aperto al pubblico o terreno privato. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
8. **"Gattaro"** o **"Gattara"** è la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline e/o di gatti che vivono in libertà.

#### **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 6 – Obblighi dei detentori di animali d'affezione.**

1. Chiunque detenga animali d'affezione, deve assicurare loro un trattamento adeguato alla specie ed è responsabile della loro salute e del loro benessere e deve provvedere alla loro idonea sistemazione, fornendo loro adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare, il proprietario o detentore dell'animale è tenuto a:
  - a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
  - b) rifornire l'animale di cibo in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
  - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
  - d) iscriverlo all'anagrafe regionale quando previsto dalla normativa;
  - e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne l'allontanamento;
  - g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;
  - h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
  - i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.

3. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente.

#### **Art. 7 – Divieti e prescrizioni.**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
3. E' vietato tenere gli animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la sua salute.
4. E' vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani e gatti nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
5. E' vietato detenere permanentemente cani e gatti in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure.
6. È vietato esporre gli animali a suoni, rumori o musiche a un volume tale da essere considerato nocivo.
7. È vietato effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale, o finalizzati ad altri scopi non curativi. In particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, in contrasto con la normativa vigente nazionale e regionale, ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati;
10. E' vietato l'utilizzo di collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.

#### **Art. 8 – Abbandono di animali e sopravvenuta impossibilità alla corretta detenzione**

1. E' severamente vietato abbandonare cani e/o gatti in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custoditi con le debite cautele cani pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
5. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di un cane/gatto, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento dello stesso, può chiedere al Comune, previo nullaosta della ASL competente, il ricovero in una struttura comunale o convenzionata. Il ricovero può avere carattere temporaneo (per impedimenti reversibili) o definitivo (impossibilità irreversibile); in quest'ultimo caso la cessione al Comune determina l'inserimento dell'animale nei programmi di adozione. Il costo del mantenimento del cane in canile a seguito di cessione al Comune è a carico del proprietario per tutta la

durata della detenzione, fatti salvi i casi di dimostrata incapacità del proprietario cedente, nei quali il Comune può autorizzare la detenzione in canile a proprie spese fino alla eventuale adozione, nei limiti comunque delle disponibilità di bilancio.

#### **Art. 9 – Detenzione di animali nelle abitazioni**

1. Le recinzioni delle proprietà private, confinanti con strade pubbliche o altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. Qualora gli animali dimorino su terrazzi o balconi prospicienti la pubblica via o confinanti con altra proprietà privata, sarà cura dei detentori evitare che le deiezioni degli animali si propaghino sulla pubblica via o nella confinante proprietà altrui.
2. La detenzione degli animali non deve comunque creare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi degli artt. 659 e 674 del Codice Penale e art. 844 del Codice Civile.
3. Nel centro abitato è fatto obbligo ai detentori di cani, impedire che questi abbaino o guaiscano in modo continuativo.

#### **Art. 10 - Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro Regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, possono richiedere di collaborare con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. Possono a tal fine richiedere di collaborare sotto coordinamento del Servizio Veterinario alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso iniziative mirate alla tutela delle popolazioni animali, con particolare attenzione e quelle volte al contenimento del randagismo.

#### **Art. 11 – Avvelenamento di animali**

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

#### **Art. 12 - Cattura animali e rinvenimento**

1. Gli interventi di cattura dei cani randagi o vaganti e dei gatti liberi feriti, sono attuati dal Comune che si avvale delle informazioni derivanti dalle segnalazioni dei cittadini, della vigilanza della Polizia Locale e delle guardie zoofile. Ravvisata la necessità della cattura, il Comune chiede l'intervento del servizio veterinario della ASL competente.
2. In caso di cattura di cani vaganti o gatti feriti di proprietà, le spese per la cattura, il mantenimento e le eventuali cure sostenute sono poste a carico del proprietario del cane o del gatto;
3. E' vietato a chiunque, al di fuori dei soggetti autorizzati a tale scopo dalla ASL competente, la cattura o il prelievo dall'ambiente dei cani randagi, vaganti o dei gatti liberi.
4. Il privato che riscontri un cane randagio, vagante, un gatto libero ferito o una cucciolata abbandonata non può intervenire direttamente nel prelievo ma deve segnalare il fatto alla Polizia Locale del Comune di Zeddiani o altre forze di polizia che interverranno tramite la ASL competente.

5. In caso di incidente stradale in cui sia coinvolto un cane o un gatto apparentemente privo di proprietario o in situazioni di pericolo oggettivo (animali disorientati o che percorrono strade trafficate con rischio di subire o provocare incidenti), il privato che interviene per prestare i primi soccorsi o per allontanare momentaneamente il cane o il gatto dalla situazione di rischio oggettivo, deve contattare la Polizia Locale o altre forze di Polizia.

### **Art 13 – Sterilizzazioni**

1. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti deve essere incentivata dall'Amministrazione comunale in ogni forma. Il Comune promuove l'associazionismo al fine dell'attuazione di programmi finalizzati al contenimento delle nascite.

2. I cani accalappiati sul territorio comunale non padronali dovranno essere sterilizzati.

### **Art. 14 - Inumazione di animali**

1. Gli animali deceduti devono essere inceneriti negli appositi impianti autorizzati. In alternativa è consentito al proprietario dell'animale d'affezione, il sotterramento in terreni propri o privati, previo consenso del proprietario del terreno, e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive e infestive trasmissibili agli umani e agli animali.

## **TITOLO IV – CANI**

### **Art. 15 -Anagrafe del cane**

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di un cane, ha l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate alla ASL Veterinaria e deve iscrivere l'animale all'Anagrafe canina tenuta presso il Servizio veterinario, entro 10 (dieci) giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione.

Allo stesso Ufficio, deve essere comunicato per iscritto:

- a- lo smarrimento o il furto dell'animale telefonicamente entro 48 ore con conferma scritta entro 15 giorni dall'evento;
- b- il decesso dell'animale entro 15 giorni dall'evento;
- c- la variazione di residenza entro 30 giorni dall'evento;
- d- la cessione di proprietà, entro 15 giorni dall'evento.

2. Il proprietario o detentore di un cane dovrà esibire ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza il documento di iscrizione all'anagrafe canina di cui al comma 1.

### **Art.16- Identificazione dei cani vaganti**

1. L'identificazione dei cani randagi deve avvenire contestualmente alla cattura o non appena possibile nel canile ove vengano ricoverati, la conseguente iscrizione in anagrafe deve avvenire a nome del Sindaco del Comune nel quale è avvenuta la cattura o il prelievo dal territorio.

2. L'intestazione al Comune deve essere effettuata anche per i cani vaganti catturati, che risultino identificati con microchip non presente nelle banche dati nazionali. Nel caso in cui venga successivamente reclamata la proprietà del cane si dovrà procedere ad una variazione anagrafica con cambio di proprietà.

### **Art.17 - Guinzaglio, museruola e catena**

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con collare, guinzaglio e/o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con tutti e tre i dispositivi. Il proprietario o

detentore dovrà assicurarsi che la misura del collare sia adeguata al collo e non provochi dolore e non si sfili autonomamente;

2. Nelle aree appositamente attrezzate, preventivamente autorizzate dal Comune e debitamente segnalate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola, sotto la responsabilità del proprietario e/o del detentore. I cani riconosciuti di indole aggressiva o ad aggressività non controllata sono comunque condotti con collare, guinzaglio e museruola e sono esclusi dalla frequentazione di dette aree;

3. La catena "ove necessaria" deve essere lunga almeno 5 metri.

#### **Art. 18 - Raccolta deiezioni**

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi e negli spazi verdi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti con immediatezza alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze, mantenendo e preservando lo stato di igiene del luogo.

2. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni, preferibilmente rendendoli ben visibili sul guinzaglio per un più facile controllo. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle feci.

3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini, nonché vicino a qualsiasi ingresso pedonale o carrabile, pubblico o privato.

4. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento possa creare disagio ai cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, nonché su ruote di autovetture, moto, scooter e biciclette.

#### **Art. 19 - Aree destinate ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide.

#### **Art. 20 - Cane di quartiere**

1. Per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità 4/05/2001 n.5, laddove il servizio veterinario competente dovesse accertare la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali o cose, il Comune di Zeddiani può riconoscere al cane il diritto di essere animale libero e divenire "cane di quartiere".

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ad un cane potrà essere riconosciuta la qualità di cane di quartiere, qualora risponda ai requisiti appresso elencati:

- non deve essere un cane aggressivo;
- non deve aver arrecato molestia alcuna;
- non deve appartenere ad una delle seguenti razze: pit-bull, doberman, rottweiler, dogo argentino, pastore fonnese, maremmano;
- deve essere di taglia medio/piccola (max 25 kg);
- deve essere riscontrata una buona accettazione del cane da parte dei cittadini del Comune di Zeddiani;

- deve vivere abitualmente in un territorio non degradato.
- 3. Le associazioni e/o singoli cittadini possono proporre al Comune di Zeddiani, in accordo con il Servizio Veterinario, il riconoscimento del cane di quartiere.
- 4. Nella richiesta di riconoscimento del cane di quartiere l'istante, dovrà dichiarare la disponibilità a prendersi cura del cane e indicare il punto ove questo staziona abitualmente;
- 5. In caso di esito positivo del procedimento, il Sindaco del Comune di Zeddiani emanerà un'ordinanza con la quale disporrà la cattura, la sterilizzazione, la vaccinazione, la microchipatura, l'iscrizione all'anagrafe canina e la successiva liberazione del cane nel punto di cattura;
- 6. Il cane di quartiere dovrà essere dotato di un collare di riconoscimento ben visibile, di colore arancione e di una targhetta che dovrà riportare su un lato la scritta "**Cane di quartiere** - e sull'altro lato "**Comune di Zeddiani**"
- 7. Il privato o il volontario dell'associazione che ha presentato l'istanza di riconoscimento del cane di quartiere, assumerà l'onere di garantire la giornaliera somministrazione di alimenti e acqua, effettuata in modo da non imbrattare il suolo pubblico o cagionare problemi igienici e vigilerà sullo stato di salute dell'animale, assicurando allo stesso assistenza sanitaria. Verranno poste a carico del Comune di Zeddiani esclusivamente le spese sanitarie.
- 8. Il Comune di Zeddiani provvederà alla copertura assicurativa per danni a cose, a persone o altri animali. Qualunque denuncia di aggressione o danni a persone, cose o animali, provocate dal cane di quartiere, dovrà essere corredata da testimonianze scritte, referti medici e prove oggettive che dimostrino che il danno denunciato sia stato effettivamente provocato da uno dei cani di quartiere del Comune di Zeddiani.
- 9. Il responsabile del cane di quartiere, in caso di assenza per periodi superiori ai due giorni, dovrà nominare un sostituto per l'accudimento del cane, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Zeddiani.

#### **Art.21 - Cattura cane pericoloso, eutanasia**

1. La fuga e/o il ritrovamento di un cane pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario e all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Zeddiani. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, gli enti competenti possono richiedere l'intervento di personale specificatamente autorizzato alla detenzione e all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e con l'addestramento non si sia riusciti ad educare correttamente l'animale, si potrà procedere all'abbattimento del cane pericoloso.

#### **Art. 22 - Percorso formativo per proprietari di cani**

1. Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, il Comune di Zeddiani promuove, in collaborazione con la ASL e l'Ordine dei medici veterinari, il percorso formativo "Il Patentino per proprietari di cane" (Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26/11/2009), rivolto a tutti i proprietari di cani e ai loro familiari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane.
2. Una formazione particolare sarà prevista per i proprietari di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto "impegnativi" per la loro corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, che verranno segnalati al Servizio Veterinario della ASL, dal medico veterinario libero professionista o da personale della Polizia Locale del Comune di Zeddiani.
3. Le spese riguardanti i percorsi formativi saranno poste a carico dei proprietari dei cani.

### **Art. 23 – Affidamento e adozione**

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento e l'adozione di cani e gatti randagi, abbandonati o restituiti, ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private convenzionate.

2. I cani e i gatti possono, previo espletamento dei controlli sanitari, identificazione tramite microchippatura, iscrizione all'anagrafe canina e sterilizzazione delle femmine, essere ceduti ai privati che diano, a giudizio del Responsabile del canile o del Responsabile del randagismo del Comune di Zeddiani, garanzie di buon trattamento nel rispetto del presente regolamento, ovvero affidati alle associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile, nonché gli altri enti pubblici e privati, il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario, psicologico e fisiologico.

3. Le adozioni sono consentite solo a soggetti maggiorenni;

4. Gli aspiranti adottandi potranno visionare i cani adottabili sul sito istituzionale del comune e delle strutture convenzionate e potranno concordare una visita presso la struttura ove è custodito il cane.

5. Gli interessati all'adozione, dovranno inoltrare la richiesta, anche via Pec, al Comune di Zeddiani, utilizzando l'apposito modulo (Allegato n.1). La richiesta verrà valutata dall'Ufficio Comunale competente che predisporrà la dichiarazione congiunta (Allegato 2);

6. In caso di adozione di cani ospitati nel canile convenzionato, questi rilascerà copia della scheda di affidamento e la documentazione sanitaria attestante lo stato di salute dell'animale. Tale documentazione dovrà essere inoltrata in copia al Comune.

7. Il cane verrà assegnato temporaneamente all'interessato in affidamento per 60 (sessanta) giorni, (tempo necessario previsto dalla legge perché un eventuale proprietario possa reclamare la proprietà del cane catturato), trascorsi i quali, se nessuno ha reclamato la proprietà del cane, l'animale si intende adottato.

8. Decorso il periodo di affidamento, l'adottante dovrà chiedere alla ASL competente, per il tramite del Comune, la variazione dei dati del proprietario nel registro dell'anagrafe canina; alla data della variazione acquisirà la piena proprietà del cane e ne assumerà ogni responsabilità sia civile che penale.

9. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste nel provvedimento di affidamento, o in caso di maltrattamento accertati dagli uffici di competenza, l'animale è ripreso in carico dal Comune.

10. In caso di variazione di Comune di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è obbligato a darne comunicazione al Comune di Zeddiani.

11. Al fine di evitare il ricovero dei cani randagi presso il canile convenzionato, nell'attesa che vengano espletate le pratiche di adozione, il cane randagio accalappiato può venire affidato momentaneamente, da parte del Responsabile del Randagismo, a privati volontari o ad associazioni di volontariato. Il Comune rimborserà le spese sanitarie sostenute dal volontario o dall'Associazione di volontariato che avrà preso in carico il cane.

12. Il volontario o l'Associazione di volontariato dovrà presentare, utilizzando apposito modulo (Allegato n.3) domanda di rimborso delle spese sostenute allegando le relative fatture/scontrini.

### **Art. 24 - Controlli e inadempienze**

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare periodicamente, tramite il personale della Polizia Locale, controlli sullo stato dell'animale adottato, la sua esistenza in vita, la condizione dei luoghi di detenzione, il suo benessere.

2. Qualora venisse accertata l'inadempienza a custodire e mantenere in buone condizioni l'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia alle autorità competenti e a revocare

tempestivamente l'adozione, disponendo l'obbligo di rimborso dell'incentivo erogato e il ricovero del cane presso la struttura convenzionata o il trasferimento dell'adozione ad altro soggetto.

#### **Art.25- Canili privati e autorizzazione sanitaria**

1. Ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) anche i canili privati necessitano di autorizzazione sanitaria;
2. Per la detenzione nello stesso luogo, fino ad un massimo di 5 (cinque) cani adulti, non è richiesta l'autorizzazione sanitaria in quanto si considera una detenzione a titolo personale;
3. Per la detenzione nello stesso luogo di un numero di cani adulti superiore a 5 (cinque) e inferiore a 30 (trenta), è obbligatoria la **Comunicazione** alla ASL competente per territorio e al **Comune** di Zeddiani, specificando la localizzazione del sito, le modalità di detenzione dei cani e gli accorgimenti sanitari adottati;
4. La detenzione all'interno di uno stesso luogo di un numero di cani adulti superiore a 30 (trenta) unità, la struttura è considerata a tutti gli effetti un canile e come tale soggetta ad autorizzazione sanitaria.
5. L'autorizzazione deve essere richiesta al Comune di Zeddiani, che la concede previo nulla-osta del Servizio di Igiene degli Allevamenti della ASL.
6. Le strutture contenenti oltre 20 (venti) cani adulti, deve conformare le caratteristiche strutturali alle prescrizioni fornite dalla ASL competente in sede autorizzativa e le prescrizioni impartite devono tener conto della dimensione (capacità massima) e delle caratteristiche gestionali del canile.

### **TITOLO V – GATTI**

#### **Art. 26 – Tutela dei gatti liberi**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio del Comune di Zeddiani sono tutelati. Il Comune vieta a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà e consente che la loro cattura avvenga solo per comprovati motivi sanitari (effettuata con sistemi che non provochino inutili sofferenze) e vieta il loro utilizzo per scopi di sperimentazione;
2. Il Comune vigila affinché la soppressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente in modo eutanasico solo per motivi di grave e incurabile malattia.

#### **Art. 27 - Colonie feline**

1. Le colonie feline sono tutelate e riconosciute dal Comune che le censisce e gestisce tramite Associazioni e/o cittadini volontari;
2. Finalità del censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche, aperte al pubblico, che terreni privati accessibili al pubblico;
3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dagli uffici preposti dall'Amministrazione;
4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono i gatti. Eventuali trasferimenti di intere colonie, potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario e con l'Ufficio comunale competente, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.
5. Al fine di impedire un incremento numerico dei felini, il Comune concorda con la ASL Veterinaria appositi piani di sterilizzazione.

#### **Art. 28 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la

cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi;

2. Le colonie feline sono da considerarsi tali solamente se riconosciute dal comune con Delibera di Giunta e censite d'intesa con la ASL;

3. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta di censimento al Comune compilando l'apposito modulo (Allegato n.4). In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata, con Delibera di Giunta, apposita attestazione di riconoscimento, che sarà inviata per conoscenza all'Ufficio della ASL competente.

4. La rinuncia alla funzione di responsabile della colonia e il cambio del responsabile deve avvenire contestualmente con dichiarazione scritta di cessazione e accettazione da parte del nuovo referente di tutti gli impegni e obblighi già sottoscritti dal responsabile cedente, allegando il documento di identità del nuovo responsabile;

5. Al cittadino/a gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale;

6. L'accesso del gattaro/a in zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. L'Ufficio comunale competente, nel caso di controversie, collabora con entrambe le parti.

#### **Art. 29- Alimentazione dei gatti**

1. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

#### **Art. 30 – Gatti di proprietà**

1. E' vietato detenere gatti legati o rinchiusi in gabbie o contenitori di qualsiasi genere, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario;

2. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, permanentemente, in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione.

### **TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 31 - Sanzioni**

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato e le sanzioni amministrative già stabilite da altra normativa nazionale o regionale, le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono sanzionate in ragione dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi della L. n. 689 del 24/11/1981.

2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.16 della L. 689/1981., si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione.

3. Si può altresì procedere, ove prescritto, o, comunque, ritenuto necessario, al sequestro anche dell'animale che è stato oggetto di violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29/07/1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato e diverso dal trasgressore, del proprietario dell'animale, in qualità di responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge.

4. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

5. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dal Comune ed acquisiti al Bilancio comunale con destinazione finalizzata ad interventi per la tutela degli animali.

#### **Art. 32 – Vigilanza**

1. Sono incaricati dei controlli sull'osservanza del presente regolamento la Polizia Locale e tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente, ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

#### **Art. 33 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.